

**1.** Dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURERT e fino al 31 dicembre 2010 non operano i limiti in termini di mesi di possibile utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 692, quanto alle possibilità di rinnovo dei trattamenti di sostegno del reddito in deroga.

Restano ferme le condizioni di concessione dei trattamenti, stabilite dalla menzionata deliberazione.

**2.** I lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga, ove interessati ad usufruire di tali somme al fine di avviare una attività di lavoro autonomo od imprenditoriale, devono manifestare l'intenzione entro un mese dalla effettiva sospensione del lavoro o dal licenziamento. Spettano in tal caso ai prestatori dodici mesi di trattamento in deroga, una volta che i medesimi si siano dimessi se già sospesi, sottratte le somme già godute.

**3.** E' consentito presentare istanza di trattamento di sostegno del reddito in deroga, in attesa di risposta a precedente richiesta di fruizione della cassa integrazione ordinaria per l'edilizia.

L'autorizzazione ai trattamenti in deroga concessa dalla Regione, che rende comunque immediatamente operativi per i lavoratori coinvolti gli oneri di partecipazione alle previste misure di politica attiva, è condizionata al diniego di concessione della cassa integrazione ordinaria per l'edilizia.

Tali previsioni operano fino alla precisazione di chiarimenti ministeriali concernenti le forme e condizioni di accesso alla cassa integrazione ordinaria per l'edilizia.

**4.** Tutte le istanze di trattamenti in deroga pervenute fino alla data di adozione della presente deliberazione e presentate in violazione del termine di venti giornate dall'inizio della sospensione per la quale si richiedeva l'accesso alla deroga stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 2219, sono autorizzate, ove conformi agli ulteriori requisiti stabiliti dalla disciplina vigente.

**5.** Ai lavoratori elencati dall'INPS, cui non è stata concessa o per cui è stata interrotta la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, a causa del mancato intervento da parte degli enti bilaterali, ai sensi del vigente testo dell'art. 19, co. 1, L. n. 2 del 2009, spettano le somme previste da tale normativa quale trattamento in deroga.

**6.** Alle persone individuate dall'INPS, già impiegate come apprendiste e licenziate nell'intervallo di tempo tra il 1° gennaio 2009 e l'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 692, è attribuito quale trattamento in deroga quanto stabilito dall'art. 19, co. 1, lett. c, della L. n. 2 del 2009, ove le medesime siano in possesso dei requisiti qui previsti.